



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE

PROPOSTA N. 18959

Torino, 07/07/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Marco PORCEDDA

Francesco TRESSO

Carlotta SALERNO

Jacopo ROSATELLI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Gabriella NARDELLI - Rosanna PURCHIA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
OGGETTO: (TARI). APPROVAZIONE MODIFICHE.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del Decreto

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013) e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 669/2021 del 26 luglio 2021, n. 192/2023 del 17 aprile 2023 e n. 362/2024 del 26 giugno 2024.

Rilevato che occorre provvedere alla modifica dei seguenti articoli del Regolamento TARI vigente, per le motivazioni riportate per ciascuno di essi:

- Articolo 14 “Agevolazioni” (comma 1, lettera c)): l’articolo 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157 contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, i cui principi e criteri sono stati fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 gennaio 2025, n. 24, mentre le modalità applicative sono state definite dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, approvando il “*testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)*”. Tale bonus sociale rifiuti, ai sensi delle predette disposizioni, è stato istituito dal 2025 con primo riconoscimento nell’anno 2026 e si rende necessario prevederne l’applicazione unitamente alle agevolazioni riconosciute dalla Città ai nuclei familiari con disagio economico ai sensi del comma 660, articolo 1, della Legge n. 147/2013, che si aggiungono a tale bonus;
- Articolo 14 “Agevolazioni” (comma 1, lettera b)): il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e sue modifiche e integrazioni ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo il perimetro del cosiddetto Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte, disponendo, tra le altre disposizioni, che entro il 31/3/2026 le Onlus devono obbligatoriamente iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, si rende necessario adeguare le agevolazioni riconosciute dall’articolo 14, comma 1, lettera b) del vigente Regolamento TARI alle novità normative introdotte dal 2026;
- Articolo 5 “Approvazione ed articolazione del tributo”: l’art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato il termine di cui all’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilendo al 31 luglio di ogni anno il termine per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;
- Articolo 7 “Superficie tassabile” (comma 6) e articolo 8 “Produzione di rifiuti speciali” (comma 2): il regolamento viene allineato a ulteriori disposizioni normative (TARI giornaliera dei mercati confluita nel CUP) e/o giurisprudenziali (l’esclusione dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva, in cui vengono stoccati i prodotti finiti);
- Articolo 8 “Produzione di rifiuti speciali” (comma 4): si rendono necessarie modifiche regolamentari per quanto attiene l’esclusione forfettaria delle superfici su cui si producono rifiuti speciali laddove vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici su cui tali rifiuti si producono. L’esclusione in questione si determina in base a percentuali derivanti da uno studio specifico realizzato dall’Ufficio TARI per alcune categorie, che determina un aggiornamento di tali percentuali;
- Articolo 8 “Produzione di rifiuti speciali” (comma 7): occorre ridisciplinare la procedura per il mantenimento dell’esclusione della superficie su cui si producono rifiuti speciali o il recupero della tassazione sull’intera superficie, sulla base della presentazione o meno a cadenza annuale della documentazione che attesta la produzione e il trattamento di tali rifiuti;
- Articolo 9 “Determinazione della tariffa per le utenze domestiche” (comma 1): si ritiene di

prevedere l'esclusione dal conteggio del numero dei componenti del nucleo familiare dei componenti che risultino in comunità o istituti penitenziari per un periodo non inferiore a 6 mesi nell'anno;

- Articolo 14 "Agevolazioni" e articolo 16 "Riduzioni per utenze domestiche": occorre ridefinire la procedura degli indirizzi e dei criteri per il riconoscimento delle agevolazioni comunali di cui agli articoli 14 e 16, al fine di renderli più aderenti al contesto del singolo periodo e alle disponibilità finanziarie;
- Articolo 15 "Riduzioni per utenze non domestiche" (comma 1): si ritiene necessario integrare la procedura per il riconoscimento della riduzione della parte variabile della TARI spettante per il riciclo dei rifiuti urbani, disponendo che solo per il primo anno di presentazione dell'istanza, è necessario fornire una planimetria asseverata da un tecnico/professionista che attesti le superfici dell'utenza sulle quali vengono prodotti i rifiuti urbani avviati a riciclo;
- Articolo 15-bis "Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico": occorre adeguare l'articolo 15-bis del Regolamento TARI alla nuova stesura dell'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (modificata dall'articolo 27 della Legge n. 193 del 16 dicembre 2024) che disciplina la facoltà per le utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- Articolo 16 "Riduzioni per utenze domestiche" (comma 3): si ritiene di riconoscere una nuova riduzione della parte variabile della TARI ai nuclei familiari che aderiscono formalmente ai progetti di compostaggio di comunità, a fronte di un impegno documentato e verificabile della corretta gestione del rifiuto organico conferito negli orti urbani. La misura percentuale massima è determinata annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, demandando alla Giunta Comunale l'individuazione delle percentuali di agevolazione e i criteri di applicazione tenuto conto del beneficio ambientale concreto in termini di riduzione dei rifiuti avviati al servizio pubblico. Si dispone che tale nuova riduzione decorra dal 2027;
- Articolo 15 "Riduzioni per utenze non domestiche" (comma 4), articolo 15-bis "Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico" (commi 4 e 6) e articolo 30 "Disposizioni per l'anno 2014": si ritiene di eliminare dal Regolamento TARI le disposizioni normative superate, nonché le disposizioni transitorie relative all'anno 2014.

Per le motivazioni sopra esposte, l'aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Richiamati:

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che dispone: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con

modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199), il quale prevede che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione è inviata all'organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del parere di competenza.

In considerazione del fatto che il presente atto è conseguenza principalmente di adeguamenti normativi, non si ritiene sussista un interesse circoscrizionale diretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento del Decentramento, per cui si prescinde dalla richiesta del relativo parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) n. 371, come indicate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione è inviata, nei termini di legge e per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, dando atto che tale pubblicazione ha valore di pubblicità costitutiva;
3. di dare atto che le modifiche al Regolamento entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026, fatta eccezione per l'introduzione del comma 3 dell'articolo 16, applicabile a far data dal 1° gennaio 2027;
4. di dichiarare, attesa l'urgenza al fine di approvare le modifiche regolamentari entro il termine di legge fissato al 31 luglio 2026 e in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA

Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Christian Amadeo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-18959-2026-All_1-Allegato_1.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento